

Repertorio n.
Registrato il
Prot. n. Pos. VII/1
Codice Procedura: 2025_CDR_DFIS_2
UOR: Servizio Gestione Personale Docente

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche intervenute;

VISTO il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22;

VISTO il D.M. 02.05.2024, n. 639 "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano adottato al Decreto Rettorale n. 623/AG in data 23/2/2012, pubblicato sulla G.U. del 2/3/2012, n. 52;

VISTO il D.R. n. 41/AG del 17 maggio 2005, con cui è stato emanato il Regolamento relativo al contributo per la partecipazione sia a concorsi interni riservati che a concorsi pubblici indetti dal Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 16188 del 05 novembre 2024, con cui è stato emanato il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 2074 del 30/01/2025, con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240;

VISTA la delibera del Dipartimento Di Fisica del 22/07/2025 con la quale è stata approvata la proposta di indizione di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca, per il gruppo scientifico disciplinare 02/PHYS-03 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA E APPLICAZIONI nell'ambito del programma di ricerca denominato "Studio degli stati elettronici nei materiali quantistici 2D mediante spettroscopie ARPES, IPES, EELS e RIXS";

VISTI i Decreti del Direttore Generale nn. 6089, 6090, 6093 e 6094 del 26.05.2023 e 6195, 6196 del 29.05.2023 con cui il Direttore Generale ha conferito apposite deleghe alla Dott.ssa Alessandra Moroni, Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dell'Area Risorse Umane e Organizzazione, per la sottoscrizione di atti e documenti i cui oggetti sono indicati nei decreti stessi e relativi alla regolamentazione interna di Ateneo cui fanno riferimento, nonché il Decreto del Direttore Generale n.6561 con cui sono stati precisati gli ambiti di sottoscrizione di decreti, di provvedimenti e di documentazione da parte della Dott.ssa Alessandra Moroni;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

È indetta una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca di durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progettorinnovabile una sola volta per ulteriori due anni:

Dipartimento: **Dipartimento Di Fisica**

Sede: **Politecnico di Milano, Campus Leonardo, Edificio 8**

Gruppo Scientifico Disciplinare: **02/PHYS-03 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA E APPLICAZIONI**

Settore scientifico disciplinare: **PHYS-03/A - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA E APPLICAZIONI**

Durata del contratto: **2 anni**

Numero massimo di pubblicazioni: **2**

Titolo programma di ricerca: **Studio degli stati elettronici nei materiali quantistici 2D mediante spettroscopie ARPES, IPES, EELS e RIXS**

Programma di ricerca:

Il candidato guiderà le operazioni del progetto abovEF, finanziato dal FIS2 AdG, che mira a costruire e gestire un laboratorio completamente nuovo per la spettroscopia elettronica. La principale novità è un apparato di fotoemissione inversa ad angolo risolto (ARIPES) che opera nell'intervallo di energia dei fotoni UV con una risoluzione senza precedenti, superiore a 40 meV. Il progetto ha un approccio fortemente sperimentale, a partire dalla progettazione della strumentazione, passando per la sua costruzione e messa in servizio, fino al suo utilizzo per lo studio dei materiali quantistici. L'attività di progettazione della strumentazione sarà integrata da esperimenti RIXS su ossidi di metalli di transizione tridimensionali, come superconduttori ad alta temperatura critica, nichelati e ossidi di ferro. Una volta completato l'apparato abovEF, l'attività principale consisterà nella misurazione degli spettri ARIPES su dicalcogenuri e cuprati di metalli di transizione.

Lingua richiesta: **INGLESE**

Riferimenti progetto finanziato:

Progetto MUR - FIS2 "abovEF", Codice GGP4RIST01 - CUP D53C24005490001

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di

area medica.

Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo ufficiale di Ateneo.

Non possono partecipare alla presente procedura di selezione:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento Di Fisica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
- coloro che abbiano già fruito di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 presso il Politecnico di Milano o altre università italiane, statali, non statali o telematiche, o presso gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per una durata complessiva superiore a 3 anni, anche non continuativi.

Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione

Per partecipare alla selezione, i candidati devono compilare integralmente ed inviare la domanda di partecipazione ed il relativo riepilogo sottoscritto, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 (ora italiana) del 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo Ufficiale di Ateneo**, a pena di esclusione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata accedendo ai Servizi online del Politecnico di Milano (<https://www.polimi.it/servizi-online/>) nella sezione Concorsi e Selezioni -> Concorso/selezione per affidamento di incarico/posizione -> Contratti di ricerca, allegando la documentazione richiesta dalla procedura.

La documentazione trasmessa secondo modalità diverse da quelle previste da bando non potrà essere oggetto di valutazione.

I candidati le cui domande siano prodotte oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione.

Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un giorno festivo, esso sarà prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Nella domanda, i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata, da eleggere quale esclusivo recapito ai fini della procedura.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte dai candidati o da eventuali disguidi postali.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- il curriculum scientifico-professionale;
- l'eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli, a integrazione del curriculum;
- la proposta progettuale relativa allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stata attivata la procedura, redatta sulla base del formato previsto dalla modulistica disponibile sul sito internet d'Ateneo alla pagina della procedura;
- le pubblicazioni nel **numero massimo di 2** (eventuali ulteriori pubblicazioni non saranno oggetto di valutazione);
- la copia di un documento di identità in corso di validità;

Ai fini della selezione:

- il possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione di area medica, qualora conseguito in Italia, deve essere dichiarato nel riepilogo della domanda di partecipazione;
- il possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ai fini della sua equivalenza, deve essere attestato allegando alla domanda di partecipazione copia del titolo corredata di traduzione in italiano o inglese, del diploma supplement oppure della dichiarazione di valore o dei transcript degli esami sostenuti;
- l'iscrizione all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica deve essere dichiarata nel riepilogo della domanda di partecipazione, dichiarando altresì che il conseguimento del titolo è previsto entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. Nel caso di iscrizione all'ultimo anno di un corso di dottorato presso un Ateneo estero, è necessario allegare alla domanda di partecipazione copia del certificato di iscrizione, che riporti anche la data presunta di conseguimento del titolo, nonché il transcript degli esami sostenuti.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia devono allegare alla domanda di partecipazione copia del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno per cittadini stranieri), regolarmente rilasciato dall'Amministrazione competente e in corso di validità oppure gli estremi della ricevuta della richiesta degli stessi. Nel caso in cui il candidato sia dichiarato vincitore della selezione, il permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno per cittadini stranieri) oppure la ricevuta della richiesta degli stessi, dovrà essere presentato in originale al Visiting Professor Welcome Office entro e non oltre la data fissata per la stipula del contratto. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto alla conclusione del contratto.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea residenti nel proprio Paese d'origine al momento della partecipazione alla selezione, laddove risultino vincitori della stessa, dovranno necessariamente presentare al Visiting Professor Welcome Office il visto d'ingresso ottenuto conseguentemente al rilascio del nulla osta della prefettura, entro la data del presunto inizio di attività. La mancata presentazione del documento comporta l'impossibilità di dare inizio all'attività.

Sarà valutabile solo quanto effettivamente allegato alla domanda di partecipazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in merito agli allegati alla domanda di partecipazione, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Non è consentito il riferimento a documenti già presentati/depositati per altre selezioni presso questo Politecnico.

Art. 4 - Proposta progettuale

I candidati dovranno presentare la propria proposta progettuale relativa allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stata attivata la procedura.

La proposta dovrà essere redatta sulla base del formato previsto dalla modulistica disponibile sul sito internet d'Ateneo alla pagina della procedura relativa al presente bando.

Vengono fornite le seguenti informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale:

Si richiede una breve descrizione di come realizzare uno strumento per fotoemissione inversa ad alta risoluzione ed alta efficienza che operi tra 30 eV e 80 eV.

Art. 5 - Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre a valutazione ai fini della selezione devono essere inviate, in un numero massimo di 2, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine perentorio stabilito all'articolo 3 del presente bando.

Eventuali pubblicazioni presentate oltre il termine indicato o in numero superiore al massimo consentito non saranno oggetto di valutazione.

Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono prese in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

Le pubblicazioni devono essere allegate nella lingua originale e, qualora redatte in una lingua diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco o spagnolo, accompagnate da una traduzione in una delle suddette lingue.

Relativamente ai testi accettati per la pubblicazione, i candidati dovranno adeguatamente documentare lo stato di effettiva accettazione (ad esempio mediante comunicazioni di accettazione da parte dell'editore).

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

Art. 6 - Contributo di partecipazione

I candidati sono tenuti a versare entro la scadenza della presentazione della domanda, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo, senza il diritto al rimborso nel caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, di **25,82** Euro mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione **PagoPA**, seguendo le indicazioni della procedura online di presentazione della domanda.

In alternativa, **solo per chi fosse impossibilitato ad utilizzare tale sistema di pagamento** (in particolare per i pagamenti provenienti dall'estero da parte di candidati sprovvisti di Carta di Credito, o la cui carta di credito non venga accettata dal sistema) è possibile effettuare un bonifico bancario sul c.c. intestato al Politecnico di Milano - P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT34T0569601620000001600X69 SWIFT: POSOIT22

causale: " **procedura di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca codice procedura 2025_CDR_DFIS_2**".

Art. 7 - Colloquio pubblico

Ai fini della selezione è previsto un colloquio pubblico, utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati che si terrà, salvo caso di sopravvenuto impedimento da parte di uno o più componenti della commissione giudicatrice, il giorno **07/10/2025** alle **14:30 (ora italiana)**, presso Dipartimento di Fisica, edificio 8, Piano Terra, Aula Arancio - Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Il presente bando costituisce notifica di convocazione per i candidati.

All'inizio del colloquio i candidati dovranno esibire alla Commissione un documento di identità in corso di validità, preferibilmente il medesimo documento inviato assieme alla domanda di partecipazione.

La mancata presentazione al colloquio, alla data, all'ora e nel luogo indicato, anche se dovuta a cause di forza maggiore, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Nell'eventuale caso di sopravvenuto impedimento a svolgere il colloquio nella data e nell'orario sopra indicato, da parte di uno o più componenti della Commissione, la nuova convocazione verrà notificata, a ciascun candidato convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, eletto quale esclusivo recapito ai fini della procedura, nonché pubblicata sul sito di Ateneo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni causata da indicazione inesatta del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso. L'Amministrazione declina inoltre ogni responsabilità per disguidi tecnici, errori di trasmissione elettronica o altri inconvenienti derivanti da cause indipendenti dalla propria volontà e/o imputabili a terzi, inclusi eventi imprevedibili o cause di forza maggiore.

I candidati portatori di handicap dovranno richiedere ai sensi della Legge n. 104/92 l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Art. 8 - Esclusione e decadenza

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

Il Responsabile del procedimento può disporre, in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione per le seguenti motivazioni:

- l'inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio delle ore 12:00 (ora italiana) del 30° giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo Ufficiale di Ateneo;
- la mancanza del riepilogo relativo alla domanda di partecipazione o la mancata sottoscrizione dello stesso;
- la mancanza della proposta progettuale relativa allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stata attivata la procedura;
- la mancanza del curriculum scientifico professionale;

- la mancanza degli allegati obbligatoriamente richiesti;
- il mancato versamento del contributo di partecipazione entro il termine di presentazione della domanda;
- il difetto dei requisiti indicati all'articolo 2 del bando;
- ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Responsabile del procedimento dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 9 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

A seguito dell'accettazione della riconsiderazione, della rinuncia o delle dimissioni del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento procederà alla designazione di un nuovo componente.

La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è resa pubblica all'Albo ufficiale e sul sito internet d'Ateneo

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di due mesi. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 9 del decreto - legge 21.04.1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

Art. 10 - Modalità di selezione

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

La Commissione procede preliminarmente alla valutazione della documentazione presentata dai candidati relativa al titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente conseguito all'estero.

Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza del titolo, al solo fine del conferimento del contratto di ricerca, la Commissione verifica che il titolo estero venga rilasciato da un'istituzione accademica riconosciuta nel paese di origine e che il titolo sia comparabile, per livello e contenuti, al titolo di dottore di ricerca italiano.

L'esito di tale valutazione viene riportato nel verbale. In caso di valutazione negativa, il Responsabile del Procedimento avvierà un procedimento volto ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla procedura del candidato interessato e, ove ne ravvisasse l'opportunità, anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, potrà richiedere un riesame della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Le Commissioni valutano comparativamente i candidati avvalendosi dei seguenti criteri:

1. Qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione **(fino a punti 20)**
2. Attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione **(fino a punti 20)**
3. Attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione **(fino a punti 20)**
4. Prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca **(fino a punti 40)**

La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

I punteggi della valutazione dei criteri a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.

La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Art. 11 - Accertamento della regolarità degli atti

Il Direttore Generale, o suo delegato, accerta con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla loro consegna, la regolarità formale degli atti redatti dalla Commissione.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Direttore Generale, o suo delegato, rinvia, con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Il decreto di approvazione degli atti e la graduatoria di merito, sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo. La pubblicazione sul sito ha effetti di notifica ai candidati ai sensi di legge.

Dalla data di pubblicazione del decreto decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi.

Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 10 del presente Bando.

In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Consiglio di amministrazione approva il nuovo conferimento del contratto al candidato successivo in graduatoria.

Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del conferimento del contratto di ricerca da parte del Consiglio di amministrazione, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova dei contrattisti.

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del conferimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Art. 12 - Documenti - stipula del contratto

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del conferimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta che dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. L'interessato dovrà presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

I candidati iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica dovranno presentare la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo conseguimento del titolo entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l'automatica decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

Nel contratto verranno indicati:

1. la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
2. le prestazioni richieste;
3. il trattamento economico.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale, o suo delegato.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Direttore del Dipartimento.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista

si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il trattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al trattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 14 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Il trattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica del Politecnico di Milano, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

Il trattista non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano.

Ai trattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.

I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 15 - Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo

Al contrattista spetta, per tutta la durata del rapporto, uno stipendio annuo al lordo degli oneri a suo carico pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;

Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 16 - Proprietà intellettuale

L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e per le finalità connesse alla sua gestione.

Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, nonché da parte della commissione giudicatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione, per la verifica dei requisiti di partecipazione e dell'effettivo possesso di titoli dichiarati. La loro mancata indicazione potrà precludere tali adempimenti e, nei casi previsti dal bando, potrà avere come conseguenza l'esclusione dalla procedura di selezione.

Ulteriori dati potranno essere richiesti ai candidati per la sola finalità di cui sopra.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad eventuali soggetti aventi titolo ai sensi della legge n.

241/1990, del d.lgs. 33/2013 e loro ss.mm.ii.

I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ateneo www.polimi.it/privacy.

Può essere presentato reclamo rivolgendo apposita richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: privacy@polimi.it.

Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore - contatto: dirigen@polimi.it.

Responsabile al trattamento: il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato EFTIMIADI ENRICO - Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente - tel. 02.2399.2156 - 02.2399.2582 - 02.2399.2263 - E-Mail: concorsi@polimi.it - Posta Elettronica Certificata pecateneo@cert.polimi.it.

Art. 19 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Milano.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Alessandra MORONI)
f.to Alessandra Moroni

Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.